

LE SEMPLIFICAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

di Giovanni Tapetto*

Con i recenti provvedimenti legislativi succedutisi nell'ultimo anno, le modalità di gestione amministrativa dei rifiuti prodotti da attività agricole è sensibilmente cambiato in modo favorevole alle imprese del settore.

Facciamo di seguito un breve riepilogo degli obblighi di gestione amministrativa dei rifiuti agricoli oggi vigenti in considerazione applicativa degli ultimi interventi normativi.

Formulario

Il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) deve essere accompagnato da formulario.

Fino al 31/12/2014 sono esonerate dall'obbligo di tenuta del FIR:

- le imprese agricole che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), di origine agricola e agroindustriale, purché si verifichino le seguenti condizioni:
 - a) la quantità di tali rifiuti non ecceda i 30 chilogrammi o i 30 litri;
 - b) il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;
 - c) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Dal 01/01/2015 i precetti del FIR non si applicano:

- ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.
- alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
- Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Registro di carico e scarico

Sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo superiore a 8.000,00€. I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria.

Con la modifica dell'art. 190 del T.U.A., apportata dal DL 91/2014 convertito in legge con la 116/2014, gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico deve essere accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.

MUD

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale MUD gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Nel caso i rifiuti pericolosi siano conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio.

SISTRI

Sono obbligate ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti (complessivi).

Sono esentate dall'obbligo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, le imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Sfalci e potature

L'intervento del DL 91/2014 introduce una deroga al divieto di abbruciamento per il materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Con la precisazione che le attività di raggruppamento e abbruciamento, effettuate nel luogo di produzione dei materiali non costituiscono attività di gestione dei rifiuti, bensì "normali pratiche agricole".

Viene tolto ai Sindaci il potere di individuare i periodi in cui sono consentite le combustioni, ma viene loro attribuita la competenza per sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali, in caso di sfavorevoli condizioni "*meteorologiche, climatiche o ambientali*" e di possibili rischi per la incolumità pubblica e privata e la salute umana, con particolare riferimento al superamento dei livelli annuali delle polveri sottili (Pm10).

Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

La gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari è regolata da provvedimenti normativi regionali. In Veneto, il primo intervento risale alla DGR 1261 del 20/04/1999 le cui prescrizioni tecniche sono state riprese dalla DGR 1379/2012 "INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI" nel cui allegato A, paragrafo 12, sono indicate le procedure da applicare per il lavaggio delle irroratrici e dei contenitori dei prodotti fitosanitari.

Richiamiamo l'attenzione a quanto indicato da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (2313/2011) che in riferimento ad un caso in cui nel piazzale di una cantina veniva effettuato il lavaggio delle cassette di uva durante la vendemmia e l'acqua di lavaggio defluiva in una condotta per la raccolta delle acque piovane, ha condannato la cantina per scarico di acque reflue industriali non autorizzato in quanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, perché detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche.

Ricordiamo infine che i rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dai laboratori d'analisi presenti in molte aziende vitivinicole, non sono classificabili come "agricoli" o "agroindustriali" e quindi devono essere gestiti amministrativamente come rifiuti speciali esclusi dalle agevolazioni sopra indicate che rimangono applicabili esclusivamente ai rifiuti "agricoli".

06/10/2014

Per maggiori dettagli: www.evoluzione-ambiente.it - info@evoluzione-ambiente.it

*Giurista ambientale